



COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 05/05/2021

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019; ULTERIORE PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2021 AL 30 GIUGNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **Maggio** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
SALA BORTOLO	X	
VARETTONI ARNALDO	X	
PESCE MASSIMO	X	

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.

Il Sindaco Bortolo Sala assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
BORTOLO SALA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Comunale
GIACOMO D'ANCONA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI, LEGGE 160/2019; ULTERIORE PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALL'ANNUALITÀ 2021 AL 30 GIUGNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/98 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, con propria circolare del 5 febbraio 2001 n.1/FL, ha dato la possibilità agli Enti Locali, in forza della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs.15/12/1997 n.446, la possibilità di differire i termini di versamento;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico patrimoniale) con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento che disciplina le tipologie di canone succitate, comprensivo di allegati;

DATO ATTO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/03/2021:

- sono state approvate le tariffe per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico patrimoniale);
- sono stati differiti al 30.04.2021 i termini di pagamento del canone unico patrimoniale;

RICORDATO che il servizio di riscossione, accertamento e liquidazione del nuovo canone unico patrimoniale è stato affidato in concessione alla Società I.C.A. srl Imposte Comunali Affini — con Sede Amministrativa in La Spezia, Viale Italia 136, con decorrenza 1/01/2021 e fino alla attuale scadenza contrattuale, 30/06/2023;

VISTA la richiesta del 27.04.2021 acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/05/2021 al n. 2225 con cui la Società concessionaria del servizio, visti i tempi ristretti per l'elaborazione dei dati, chiede un'ulteriore proroga dei termini di pagamento al 30/06/2021;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta pervenuta dalla società affidataria del servizio e di differire al 30/06/2021 il versamento delle competenze relative al canone unico patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 107, 151 comma 4 e 184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165,

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1^a comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione:

1. di prorogare, per l'esercizio 2021, la scadenza di versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico patrimoniale) al 30/06/2021;
2. di trasmettere copia della presente al Concessionario, ICA S.r.l. e di predisporre apposita informativa all'utenza, anche e soprattutto mediante pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale comunale.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darne attuazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito, in forma palese per alzata di mano, esito unanime favorevole proclamato dal Sindaco.